

Vendite a distanza e recenti procedimenti antitrust

Recenti orientamenti dell'antitrust europeo

**Seminario Legale ANDEC
presso
Confcommercio Milano**

13 novembre 2018



**Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it**



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

TEMI

1 - L'indagine di settore sul commercio elettronico

2 - Criticità rilevate e conclusioni della Commissione

3 - I casi Asus, Denon & Marantz, Philips, Pioneer

5 - Il caso Cadel, MCZ Group, Zanette Group



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Le iniziative assunte dalla Commissione nel corso dell'anno 2017

- febbraio 2017, sono state aperte tre separate istruttorie della Commissione (nel campo dell' elettronica di consumo, dei videogiochi e del settore alberghiero) relative alla **fissazione dei prezzi ed al geoblocking**;
- giugno 2017 è stata aperta un'istruttoria concernente la società GUESS (settore abbigliamento ed accessori), concernente possibili **restrizioni alle vendite online in altri Stati membri** da parte dei rivenditori autorizzati;
- giugno 2017, è stata aperta un'istruttoria concernente le società Nike, Sanrio e Universal Studios, sospettate di avere **impedito il commercio transfrontaliero** a distanza tramite pratiche di licenza e commerciali.

Quanto all'AGCM:

- maggio 2017: aperta un'istruttoria concernente la società CADEL (stufe) per **imposizione di prezzi minimi di vendita** ai distributori online;
- luglio 2017: l'istruttoria é stata estesa alle società Zanette Group e MCZ Group.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Background: indagine 2015/2016 sul commercio elettronico

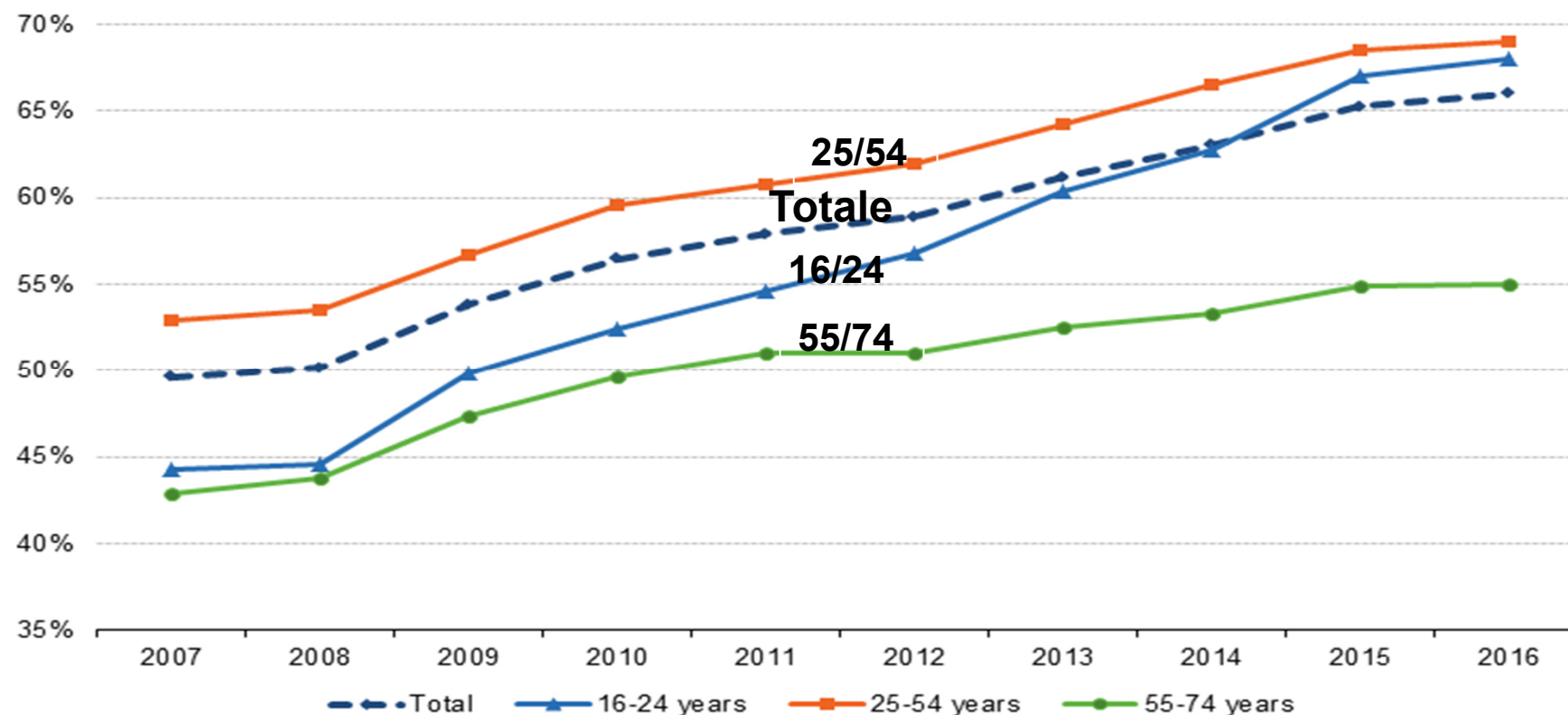
1. La Commissione UE ha avviato **un'indagine sul settore del commercio elettronico** il 6 maggio del 2015 e l'ha conclusa il 10 maggio 2017 con una Relazione Finale.
2. L'inchiesta prende le mosse dal documento “***Digital Single market Strategy***” dell'Unione Europea il cui scopo essenziale é, secondo la Commissione, di “... *adeguare il mercato unico dell'UE all'era digitale, abbattendo le barriere normative e passando dagli attuali 28 mercati nazionali a un mercato unico. Questo potrebbe apportare 415 miliardi di euro all'anno alla nostra economia e creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro*” .
3. L'indagine ha focalizzato la propria attenzione **sui prodotti che sono più venduti online** (elettronica di consumo, elettrodomestici, videogiochi e software, media - ossia: libri, CD, DVD e dischi blu-ray - abbigliamento e calzature, cosmetici e prodotti per la salute, attrezzature sportive e per il tempo libero, articoli per la casa e giardinaggio).



1. Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

4. L'inchiesta prende le mosse anche dalla considerazione che il commercio elettronico si è diffuso in modo crescente in tutta la UE, passando ad interessare da una percentuale del **30%** dei consumatori nel 2007 ad una percentuale del **55%** nel **2016**:

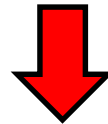


Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

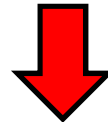
Fenomeni evidenziati: influenza sui prezzi e diffusione marketplace

(1) Aumento della **trasparenza dei prezzi**: i consumatori possono ottenere e confrontare online le informazioni di prodotto e passare da un canale online ad uno offline. Tale fenomeno può indurre al **parassitismo**, così definito nella relazione finale 10.5.2017 della Commissione: “... ***i consumatori possono ... ricorrere ai servizi di prevendita offerti dai punti vendita non virtuali per poi acquistare il prodotto in questione online; oppure, possono cercare e confrontare i prodotti online prima di acquistarli in punti vendita tradizionali***”.



Problema: senza condizioni paritarie per la vendita online e offline non si possono incentivare i dettaglianti a fornire servizi di qualità.

(2) Aumento della **concorrenza sul prezzo** per le vendite sia on line che offline



Problema: viene falsata, per mancanza di redditività, la concorrenza sugli altri parametri essenziali per il consumatore: marca, qualità, innovazione.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

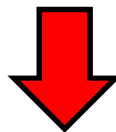
Fenomeni evidenziati: influenza sui prezzi e diffusione marketplace

(3) Una maggiore trasparenza dei prezzi consente ai produttori / fornitori di ***monitorare più facilmente i prezzi*** praticati dai dettaglianti individuando in brevissimo, a mezzo software, le deviazioni dai prezzi “raccomandati”.



Problema: possibilità di coordinamento automatizzato dei prezzi; preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

(4) ***Diffusione dei marketplace*** che, per loro natura permettono ai piccoli dettaglianti di aumentare la propria visibilità e clientela con investimenti limitati.



Problema: contrasto con le strategie distributive e di marchio dei Produttori.

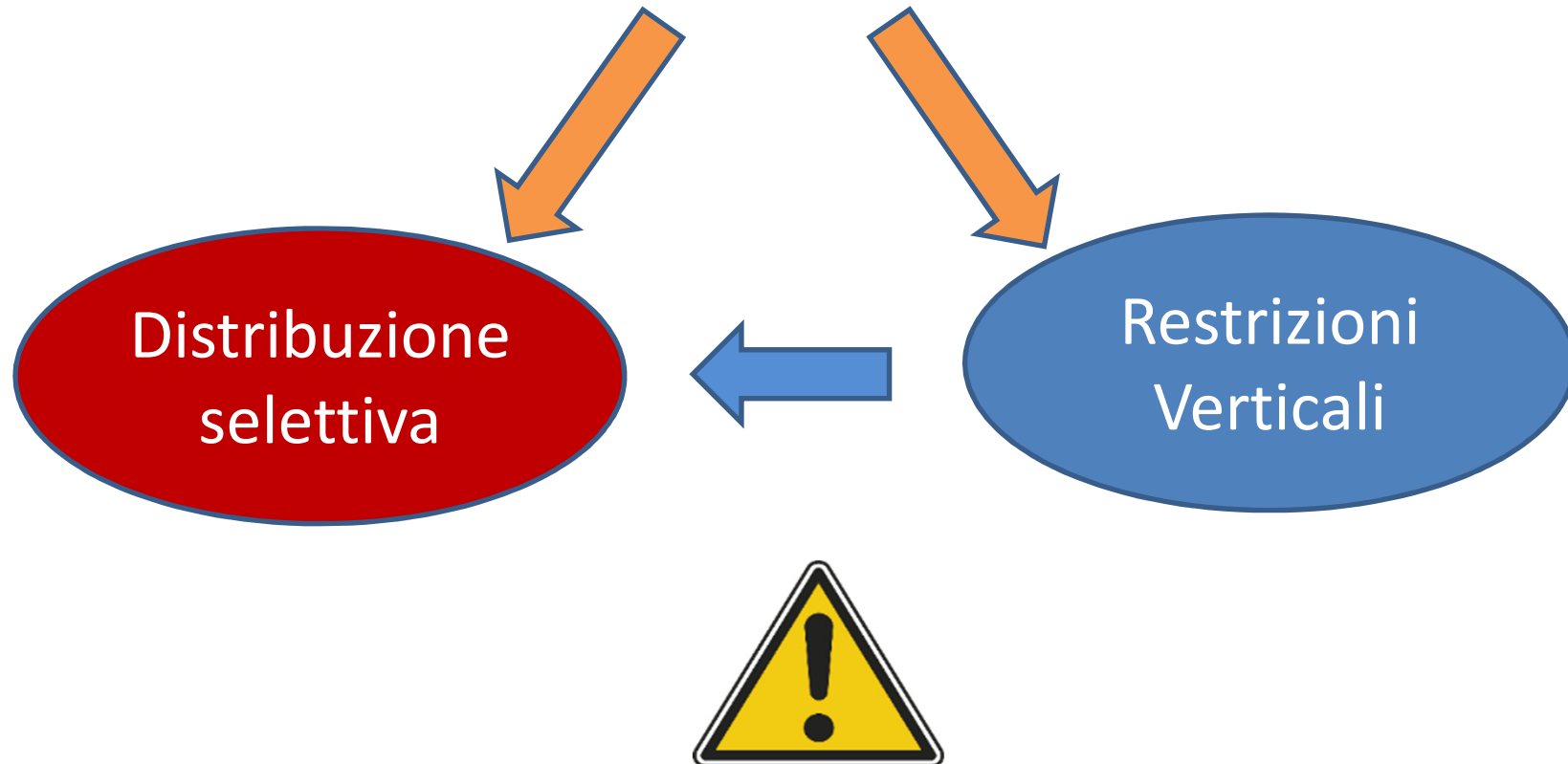


Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

Criticità antitrust rilevate:

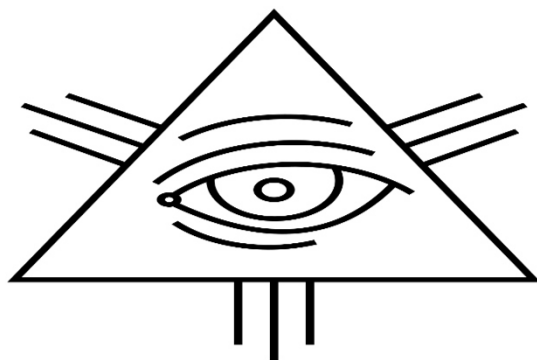


Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità antitrust rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

La prima conclusione rilevante del “Report” si riferisce alle reti di distribuzione selettiva. Infatti, come rileva la Commissione, a fronte dei fenomeni nuovi o sviluppati dalle vendite online quali crescente **trasparenza dei prezzi**, maggiore **competizione sul prezzo**, aumento delle **vendite transfrontaliere**, **i produttori utilizzano sempre più la distribuzione selettiva per realizzare un maggiore controllo della propria rete di vendita e dei prezzi raccomandati.**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità antitrust rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

Regolamento UE 330/2010 in vigore dall' 1.06.2010 al 31.05.2022: riguarda i soli **Accordi verticali tra imprese non concorrenti** (quindi, ad esempio, gli accordi tra Philips ed i suoi distributori e non gli accordi “orizzontali” tra Philips e Sony, Samsung e/o altri concorrenti).

Eccezionalmente, sono compresi anche alcuni **Accordi verticali tra imprese concorrenti, tra cui:**

- Gli accordi verticali conclusi nell'ambito di un gruppo di acquisto o altra associazione di rivenditori, purché nessun rivenditore realizzi un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di Euro (senza contare le transazioni con le sue collegate);
- Gli accordi di “doppia distribuzione” in cui il fornitore distribuisce anch'esso i beni da esso venduti ad un altro distributore, non concorrente.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità antitrust rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

- Tali accordi **fruiscono dell'esenzione prevista dal Regolamento**, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se:
 - non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza e
 - il **venditore detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui vende il bene o il servizio oggetto del contratto** e
 - l'**acquirente detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui acquista il bene o il servizio oggetto del contratto**

Il “Mercato Rilevante” va individuato col concorso di 2 criteri:

(1) mercato rilevante per il prodotto, composto da beni e servizi considerati intercambiabili dall'acquirente e,

(2) mercato geografico rilevante, inteso come l' area in cui vengono forniti i servizi o prodotti rilevanti caratterizzati da condizioni di concorrenza distinte rispetto ad altre aree.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità antitrust rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

Logica dell' esenzione degli accordi verticali:

i benefici economici sociali superano gli svantaggi.

Vedasi il “Considerando” n°(8):

“Qualora la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese contraenti dell'accordo non superi il 30%, si può presumere che gli accordi verticali che non contengano alcuni tipi di gravi restrizioni della concorrenza siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utenti una congrua parte dell' utile che ne deriva”.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità antitrust rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

- Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento:
- **Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori selezionati.**
- **Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore.**
- **Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva.**
- **Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona assegnata.**



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità antitrust rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

- Esempi di clausole comunque vietate alla luce del Regolamento
- Divieto all'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la facoltà di imporre un prezzo massimo vendita (quindi: non minimo), o di raccomandare un prezzo di rivendita.
- Divieto di forniture incrociate tra i distributori che fanno parte della rete di distribuzione selettiva.
- Divieto di vendere a utilizzatori finali (salvo il caso dei grossisti).
- Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

La Commissione ritiene che al momento **non sia il caso di mettere mano al Regolamento 330 / 2010.**

Viene evidenziata una specifica criticità nella richiesta ai rivenditori che fanno parte di una rete di distribuzione selettiva di possedere almeno un punto vendita fisico.

Infatti, secondo la Commissione, **ove tale richiesta non fosse mirata a garantire la qualità della distribuzione e/o l'immagine del marchio, essa potrebbe essere vietata in quanto non giustificata dal regolamento di esenzione.**

Da qui una **particolare attenzione in punto della autorità di sorveglianza antitrust UE e nazionali**, che valutano di volta in volta, a seconda della situazione, la fondatezza o meno di tale requisito alla stregua delle circostanze sopra indicate.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



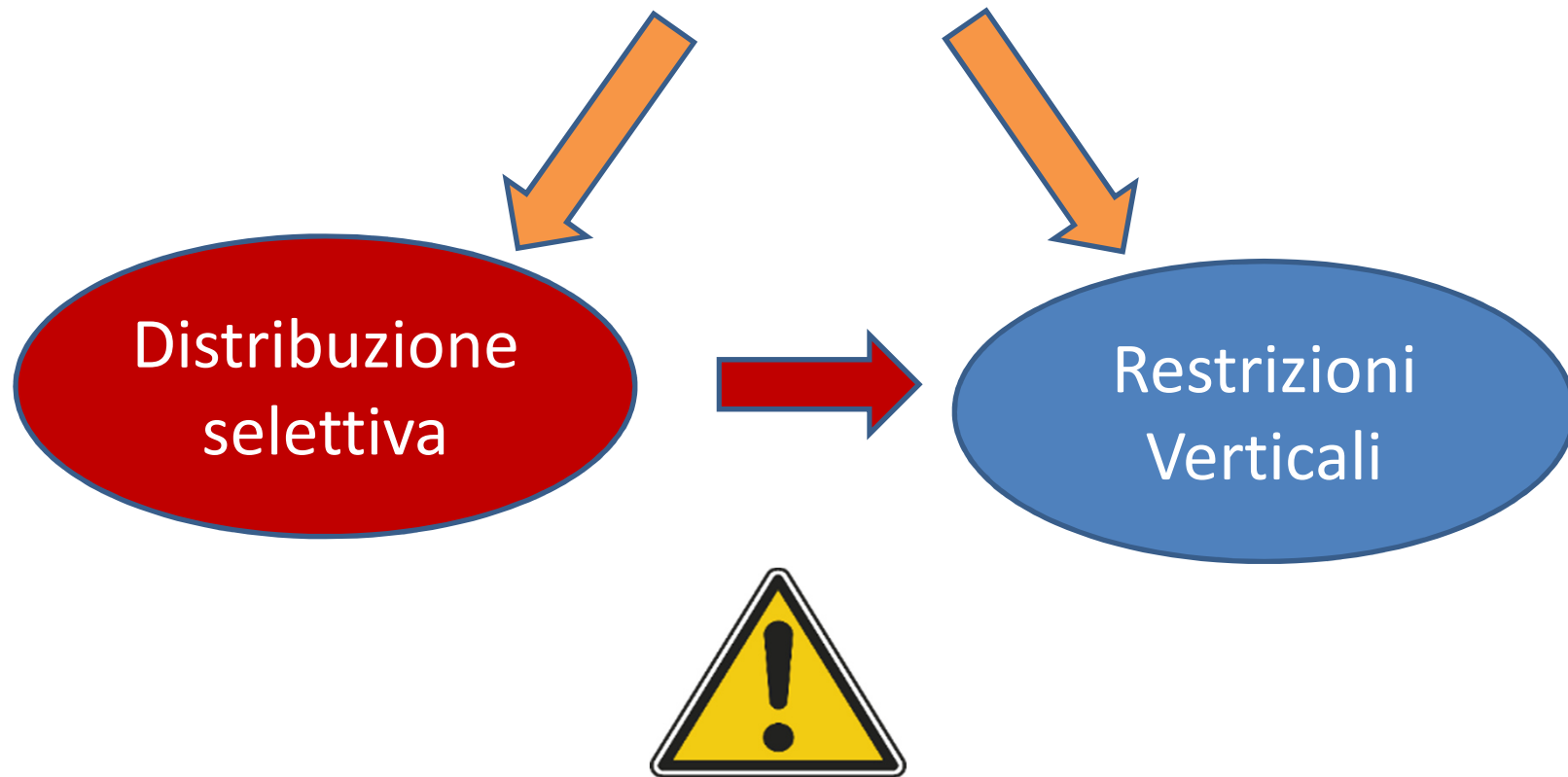
ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: indagine di settore sul commercio elettronico

Criticità rilevate: (a) reti di distribuzione selettiva e obbligo di avere almeno un punto vendita non virtuale

Criticità antitrust rilevate:

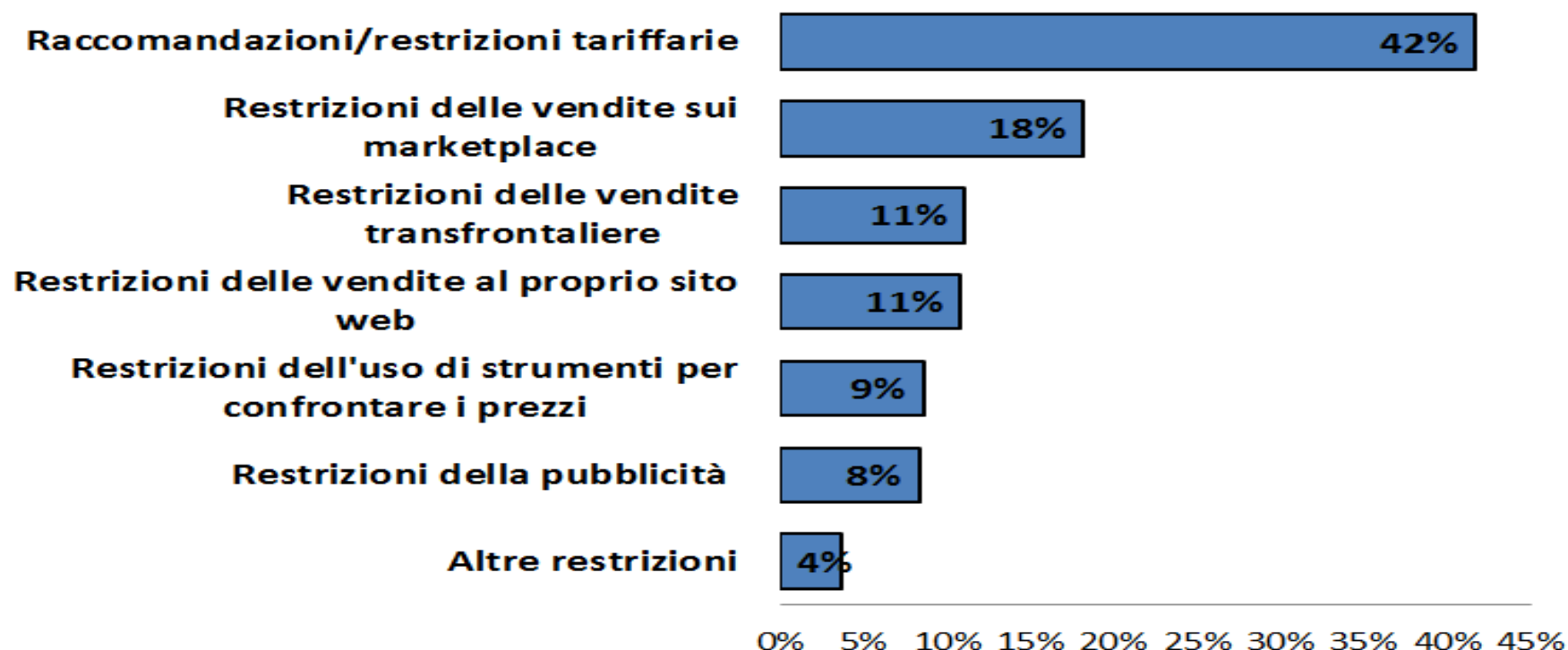


Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Questo grafico illustra ***le principali restrizioni verticali*** – non necessariamente illegittime - rilevate nella relazione finale della Commissione (le percentuali si riferiscono a quanto dedotto dalle risposte ai questionari):



Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Background: indagine di settore sul commercio elettronico
SINTESI DELLE CRITICITA' RILEVATE

Pratica	Suddivisione	Lecito/Illecito
Raccomandazioni tariffarie	Uso software	
	Dual pricing	
Restrizioni vendite su Market Place		
Restrizioni vendite transfrontaliere	Geo Blocking	
	Casi vari	
Uso dati commercio elettronico		



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
 E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Raccomandazioni / restrizioni tariffarie: (i) software di monitoraggio dei prezzi; (ii) dual pricing.

La legge antitrust italiana (L. 287/1990, art. 2) così come la legislazione UE (TFEU, art. 101) fa tra l'altro divieto di qualsiasi accordo o intesa che abbia come scopo o anche solo di fatto, come risultato, quello di “**fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione**”.

Non è invece vietato al fornitore, neppure nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva, **consigliare** ai propri clienti i prezzi di vendita al pubblico, purché naturalmente i rivenditori siano liberi di adeguarvisi o meno.

La questione che si pone nell'**applicazione pratica di tale regola** è proprio questa: quando ci si trovi di fronte ad un prezzo realmente suggerito al pubblico (lecito) e quando invece ad un prezzo imposto (vietato).



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Raccomandazioni / restrizioni tariffarie: (i) software di monitoraggio dei prezzi; (ii) dual pricing (segue)

Per fare qualche esempio: il **fornitore che minacci di interrompere le relazioni commerciali** con i rivenditori che non applichino i prezzi da lui “suggeriti” (ottenendone pertanto il rispetto) oppure **attribuisca sconti, bonus, co-ad, prezzi particolarmente vantaggiosi o altre utilità** ai rivenditori che ottemperino ai prezzi suggeriti e non ai rivenditori che invece non li rispettano, viola tale disposizione legislativa in quanto realizza una forma di accordo con cui impone al rivenditore (o “mantiene” come si usa dire) i prezzi al pubblico.

Nel caso di reti distributive selettive, il Regolamento di esenzione 330/2010 prevede espressamente la possibilità di fissare **un prezzo di vendita massimo** a cui i rivenditori devono adeguarsi, ma fa espresso divieto di stabilire qualsiasi prezzo di rivendita anche minimo.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

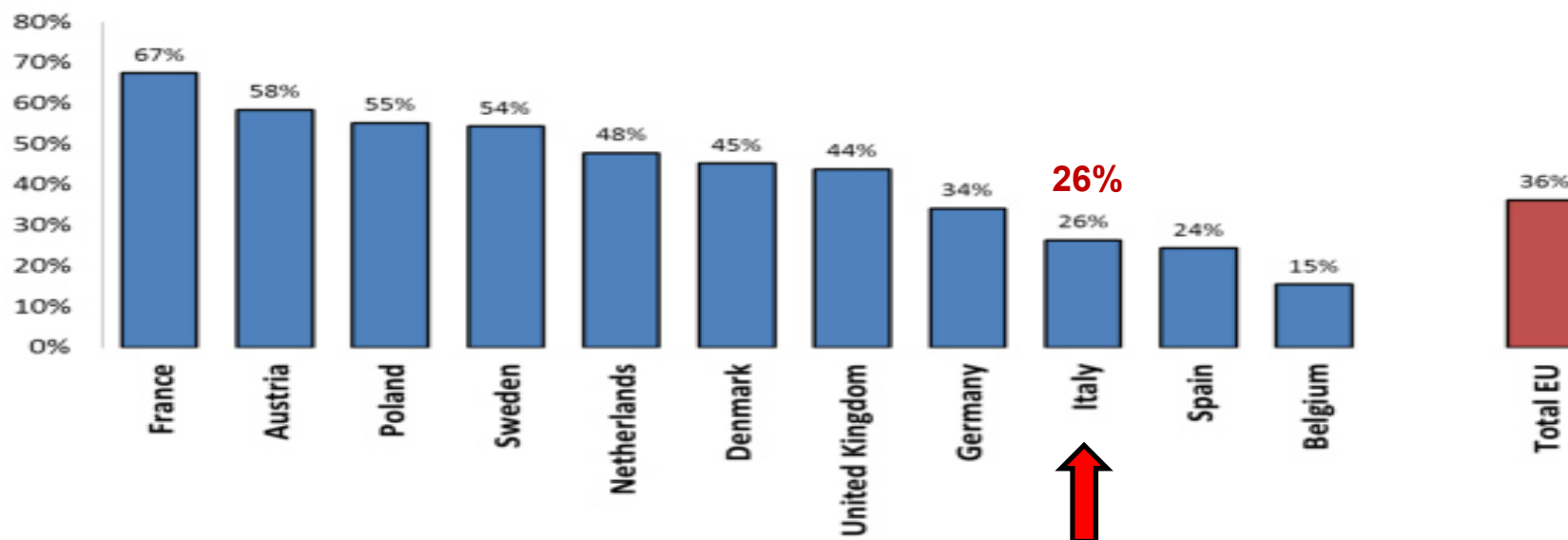
Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Raccomandazioni / restrizioni tariffarie: (i) software di monitoraggio dei prezzi (ii) dual pricing (segue)

Orbene, la prima peculiare criticità individuata nella Relazione si riferisce alla frequente utilizzazione, sia da parte di produttori che di dettaglianti, di **programmi informatici di monitoraggio dei prezzi** sul web:

Figure B. 68: Proportion of retailers in each EU Member State using price comparison tools²⁹²



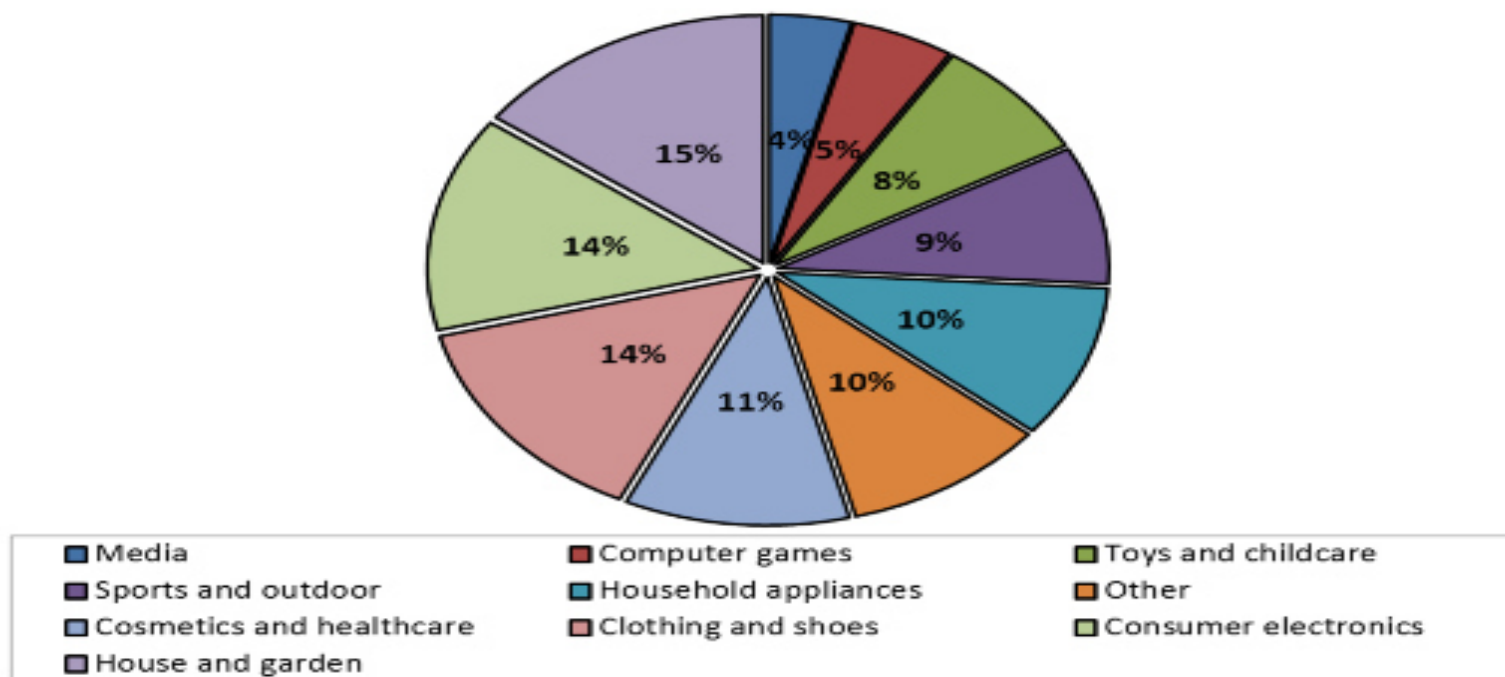
Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

La tavola seguente si riferisce all'uso di sistemi automatici di rilevazione dei prezzi (%) per categoria merceologica (l'elettronica di consumo è all'11%):

Figure B. 69: Average proportion of sellers on price comparison tools in each product category²⁹⁶



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Raccomandazioni / restrizioni tariffarie: (i) software di monitoraggio dei prezzi (ii) dual pricing (segue)

L'utilizzazione di tali mezzi, secondo la Commissione, *potrebbe* da una parte consentire ai produttori di **sorvegliare i rivenditori** che si discostano dai prezzi raccomandati onde adottare misure di ritorsione e, dall'altra, **favorire fenomeni collusivi tra i rivenditori** stessi in materia di prezzi.

In conclusione, l'utilizzo di tali software **non è ritenuto di per sé vietato**, ma **potrebbe di fatto attirare l'attenzione delle autorità di vigilanza** e richiedere particolari evidenze da parte degli operatori interessati, onde dimostrare che con l'utilizzazione di tali mezzi si persegue una finalità lecita e, soprattutto, che in concreto non ci sono effetti pregiudizievoli sotto il punto di vista concorrenziale.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Raccomandazioni / restrizioni tariffarie: (i) software di monitoraggio dei prezzi; (ii) dual pricing (segue)

La seconda specifica criticità evidenziata si riferisce alla cosiddetta “**doppia tariffazione**” (o “**dual pricing**”), ossia all’applicazione da parte del fornitore di due prezzi diversi al medesimo rivenditore “ibrido” (ossia al rivenditore che vende sia on line che off line): un prezzo per i prodotti destinati alle vendite on line ed un altro, differente, per i prodotti commercializzati in un punto di vendita fisico.

Tale pratica commerciale è vietata dal Regolamento di esenzione 330/2010, ma il divieto è fortemente contestato dai produttori nelle risposte contenute nei questionari diffusi dalla Commissione ai fini dell’indagine in esame: in particolare, i produttori sostengono che la doppia tariffazione sia uno strumento efficace per fare fronte al **parassitismo** ed inoltre che la stessa possa contribuire a creare *condizioni di parità tra vendite on line e off line* in quanto è mirata ad **appianare le differenze di costi e di investimenti** tra i due canali.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Raccomandazioni / restrizioni tariffarie: (i) software di monitoraggio dei prezzi; (ii) dual pricing (segue)

La Commissione sembra considerare tali argomenti possibilmente fondati ma conclude che, pur rimanendo la doppia tariffazione verso il medesimo rivenditore vietata, **la stessa potrà essere esentata solo su base individuale, a seconda delle circostanze, alla stregua di quanto previsto all'art. 101, paragrafo 3 del TFUE.**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su marketplace

La Relazione, sulla base dei risultati dei questionari diffusi tra gli operatori, riporta una **crescente importanza delle vendite tramite marketplace**, con questi dati: il 90% dei dettaglianti che hanno risposto vende online solo tramite il proprio punto vendita virtuale; il 31% sia tramite il proprio negozio online che tramite marketplace; il 4% vende solo sui marketplace.

Quanto alla **percentuale totale dei rivenditori che vendono in tutto o in parte su marketplace**, questa raggiunge punte del 62% in Germania, del 43% nel Regno Unito e del 36% in Polonia, mentre rimane modesta in altri paesi come l'Italia (13%) e il Belgio (4%).



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su marketplace

Questa tavola riporta le percentuali di utilizzo di marketplace nelle vendite online da parte dei dettaglianti:

Figure B. 54: Proportion of retailers using different sales channels for selling online



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

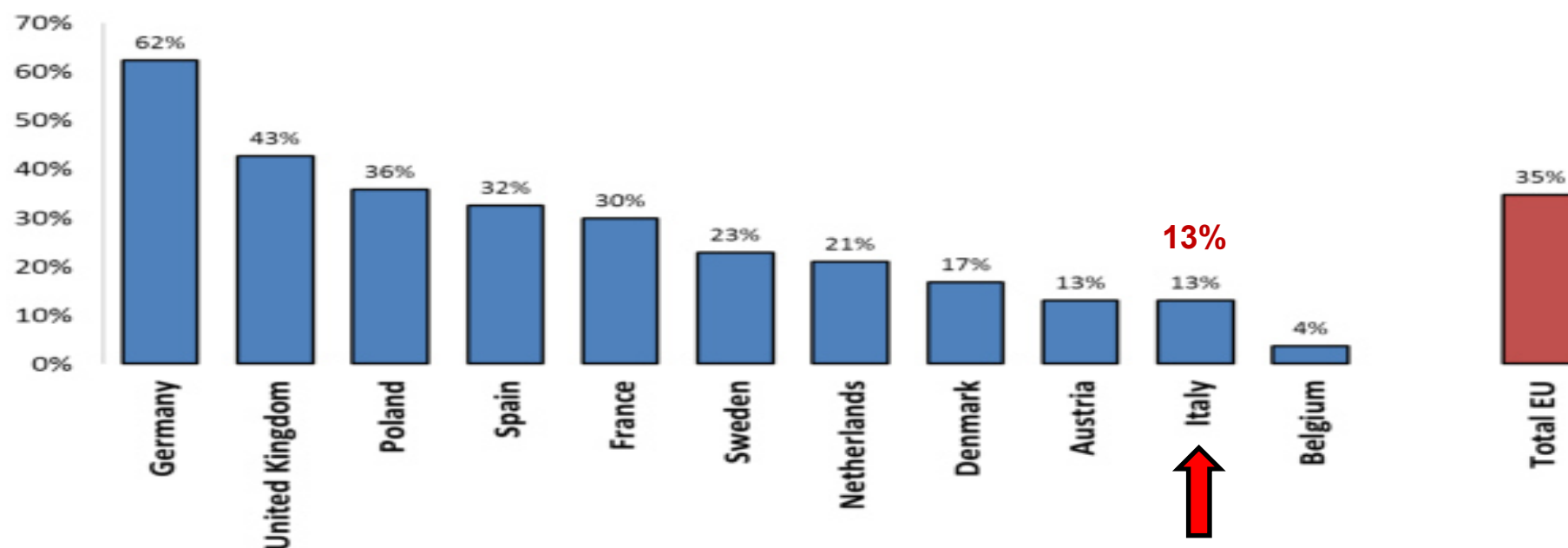
Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su marketplace

Questa tavola riporta le percentuali di uso di marketplace per Stato membro:

Figure B. 59: Proportion of retailers in each Member State that use marketplaces²⁷⁰



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

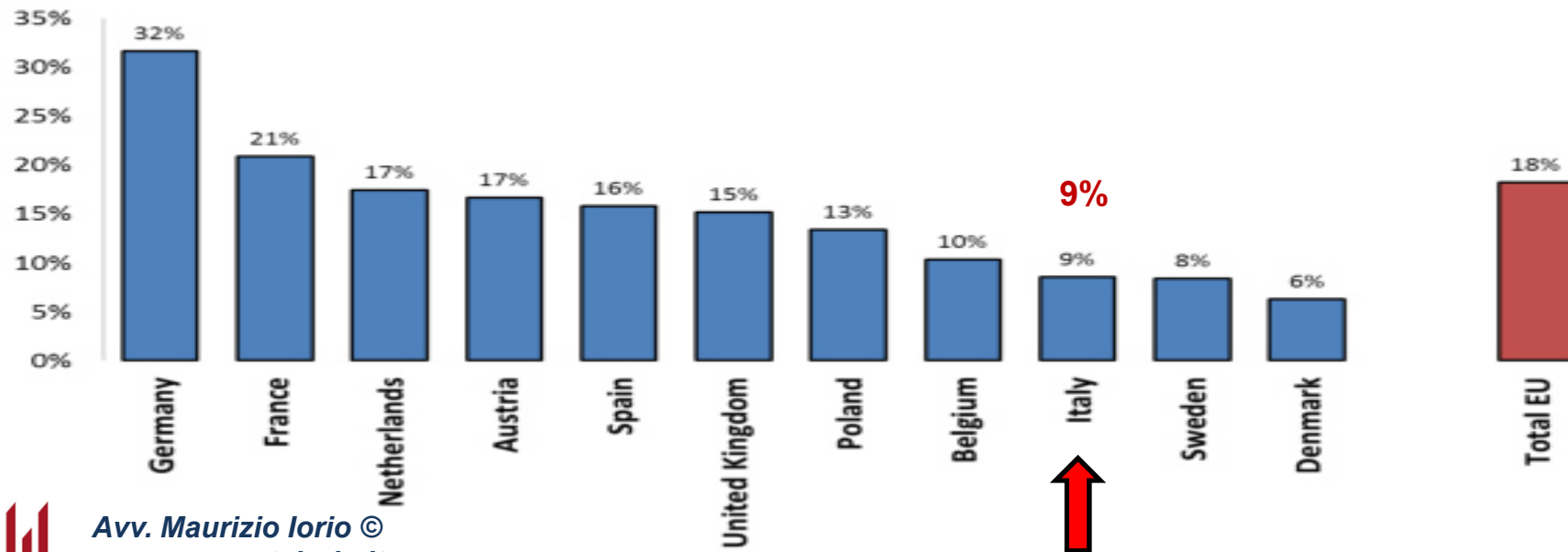
Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su marketplace

I contratti tra produttori e rivenditori contengono spesso (nel 18% dei casi, secondo le risposte ai questionari) **restrizioni alla vendita tramite marketplace** che possono arrivare ad un divieto assoluto di vendita; tali restrizioni sono in genere giustificate dai produttori con (i) la necessità di tutelare il marchio del prodotto e/o con (ii) l'esigenza di assicurare idonei servizi pre-vendita e post-vendita.

Figure B. 63: Proportion of retailers in each Member State that have agreements containing marketplace restrictions²⁷⁷



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su marketplace

Le autorità antitrust e le corti di taluni Stati membri (soprattutto in Germania) **vedono con sfavore tali restrizioni** in quanto a loro avviso le stesse avrebbero effetti anti competitivi in quanto:

- (i) tenderebbero ad escludere o limitare l'accesso al mercato da parte dei piccoli rivenditori ed inoltre,
- (ii) limiterebbero un agevole confronto dei prezzi di vendita da parte dei consumatori.

Secondo la Commissione Europea, invece, **non sussiste** un divieto assoluto di tali restrizioni .

La questione è stata decisa dalla **Corte di Giustizia Europea** (causa C-230/16 Coty Germany GmbH/ Parfumerie Akente GmbH) , che è stata chiamata da una corte tedesca a pronunciarsi in via pregiudiziale.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su market place

Il caso Coty

Contratto di distribuzione selettiva introdotto nel 2012 dalla Coty, fornitore di prodotti cosmetici di lusso, contenente **un divieto ai concessionari esclusivi di vendere i prodotti su piattaforme on-line di terzi** (Amazon, E-bay ecc.).

Uno dei concessionari (Akzente), vendendo i prodotti Coty su **amazon.de**, contesta la legittimità del divieto. I giudici tedeschi (di secondo grado) davanti ai quali la controversia tra Coty e Akzente approda, si rivolgono per una **decisione pregiudiziale** alla Corte di Giustizia Europea (**CGUE**) chiedendo, alla stregua della normativa UE in materia di concorrenza (art. 101.1 TFUE e del Reg.330/2010, relativo all'esenzione in caso di reti di distribuzione selettiva):

- **se la protezione di un brand fashion luxury giustificasse l'adozione di un sistema distributivo selettivo da parte del proponente/ concedente;**
- **se il divieto di vendere su Amazon fosse nel caso di specie legittimo .**



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su market place

Il caso Coty (segue)

Pronuncia della Corte di Giustizia Europea in data 06.12.2017

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=816146>

Anzitutto la Corte di Giustizia, riconosce che i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso sono compatibili con la normativa UE (in particolare con l'art.101.TFUE), “... ***a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario***”.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su market place

Il caso Coty (segue)

Quanto al divieto di vendere su market Place, secondo la CGUE:

1) **È legittima** una clausola contrattuale contenente il divieto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso di effettuare vendite a mezzo Internet tramite piattaforme di vendita on line di terzi (Amazon e simili) ***“qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.”***

2) Il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, ***“non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detto regolamento.”*** (ossia il Reg. 330/2010).



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su market place

Il caso Coty (segue)

Vale la pena ricordare che nel corso del procedimento giudiziale, solo Germania e Lussemburgo si sono pronunciate secondo la tesi dell'illiceità del divieto di cui trattasi a vendere su market place, mentre **Italia**, Francia, Olanda, Austria e Svezia, oltre - come si è già detto - alla Commissione UE, si sono pronunciati nello stesso senso fatto proprio dalla Corte con la sua successiva sentenza.

La District Court di Amsterdam, con decisione emessa nell'ottobre 2017, ha ritenuto lecita la clausola contrattuale con cui NIKE fa divieto ai suoi rivenditori autorizzati di vendere su piattaforme on line.

<https://www.jonesday.com/files/Publication/ec5d4e3b-4d64-4dfb-9405-abf5b4a74beb/Presentation/PublicationAttachment/b7227158-bdf8-40bf-b063-ae9ef105dc2c/Dutch%20Court%20Affirms%20Ban.pdf>



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite su market place

Riflessi del caso Coty

- Dichiarazione (Tweet) a caldo del **presidente dell'antitrust tedesco** (Bundeskartellamt) alla pronuncia della CGUE sul caso Coty: *«La CGUE ha accuratamente limitato il suo accertamento a prodotti effettivamente di lusso; i produttori di articoli di marchio non hanno avuto carta bianca per stabilire divieti sistematici di vendita. Prima valutazione: impatto limitato sul nostro orientamento in proposito».*
- La **Commissione UE** «risponde» in occasione del suo primo Competition Policy Brief del 2018 affermando che il divieto di vendere su market place non costituisce restrizione fondamentale e, in quanto tale, vietata, e ciò indipendentemente dal settore merceologico a cui appartengono i prodotti a cui tale divieto si riferisce.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust
***Criticità rilevate: (b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e
dettagliante online***

Restrizioni delle vendite su market place

Riflessi del caso Coty

Causa Caudale / eNova: In Francia, con sentenza della Corte di Appello di Parigi in data 13.07.2018, giunge a termine, con il riconoscimento delle ragioni di Caudale (produttore di cosmetici) la causa pluriennale in corso con eNova (società che gestisce piattaforma di vendita on line 1001pharmacies.com), causa peraltro già passata attraverso il vaglio della Corte di Cassazione francese, che si è allineata alla sentenza della CGUE sul caso Coty, rimandando *l'affaire* al giudice di secondo grado. Con tale sentenza, la Corte d'Appello ha riconosciuto la liceità della pretesa di Caudale di fare divieto a eNova di vendere i propri prodotti, ordinariamente distribuiti in Francia attraverso una rete di rivenditori autorizzati di cui eNova non fa parte.

<https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-1-ch-8-arret-du-13-juillet-2018/>



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite transfrontaliere: (i) “geoblocking”; (ii) restrizioni varie ai rivenditori autorizzati.

(i) Il Geoblocking

La relazione riporta tre diverse misure – definite di “**geoblocking**” o “geoblocco” con le quali gli operatori impediscono il perfezionarsi di vendite oltre confine:

(1) il rifiuto di fornire la merce oltre frontiera o di accettare pagamenti transfrontalieri (tale sistema è largamente il più diffuso);



(2) il vero e proprio “blocco” informatico al proprio sito web ai consumatori “esteri”;



(3) il reindirizzamento automatico dei consumatori “esteri” verso altri siti dedicati ad altri Stati membri.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite transfrontaliere: (i) “geoblocking”; (ii) restrizioni varie ai rivenditori autorizzati.

La Relazione riporta che, alla stregua delle risposte ai questionari dai rivenditori:

il **36%** non vende oltre confine almeno una delle categorie di prodotto in cui opera;

il **38%** raccoglie informazioni sul luogo in cui risiede il consumatore onde ricorrere se del caso a misure di geoblocco;

l' **11%** riferisce di sottostare a restrizioni contrattuali delle vendite transfrontaliere.

Malgrado ciò, solo il **4%** fornisce tutte le categorie di prodotto in cui opera in un solo Stato membro, mentre tutti gli altri commercializzano categorie di prodotti in almeno **21** Stati membri.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite transfrontaliere: (i) “geoblocking”; (ii) restrizioni varie ai rivenditori autorizzati.

Orbene, secondo la Commissione tali pratiche sono lecite solo ed esclusivamente quando sono il frutto di decisioni unilaterali di imprese che non si trovino in posizione dominante, mentre sono illecite alla stregua dell'articolo 101 del TFUE là dove si tratti di pratica “concordata” tra operatori, come ad esempio nel caso di una restrizione contrattuale tra produttore e rivenditori autorizzati.

Inoltre, in presenza di una **rete di distribuzione selettiva**, gli accordi di geoblocco, già di per sé vietati, fanno venire meno l'esenzione di categoria prevista dal Regolamento UE 330/2010 che abbiamo sopra esaminato, posto che in tal caso i rivenditori autorizzati devono essere comunque sempre liberi (i) di vendere ai consumatori finali ovunque questi siano allocati ed inoltre (ii) di soddisfare richieste non sollecitate di merce anche provenienti da località allocate al di fuori dalla propria zona contrattuale (cosiddette “vendite passive”).



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite transfrontaliere: (i) “geoblocking”; (ii) restrizioni varie ai rivenditori autorizzati.

La Commissione indica **cinque tipologie di restrizioni contrattuali territoriali** dei rivenditori / distributori (talora pattuite oralmente) che “*possono sollevare preoccupazioni*” in quanto sono o potrebbero essere incompatibili con la normativa UE in materia di concorrenza e sulle quali, presumibilmente, le autorità antitrust saranno particolarmente vigili:

- (1) il divieto di effettuare vendite attive o passive fuori dallo Stato membro o a clienti allocati in certi Stati membri;
- (2) il divieto al rivenditore autorizzato di effettuare vendite attive in aree che si trovano al di fuori dello Stato membro ma che non sono state assegnate ad altro rivenditore o riservate al fornitore;
- (3) il divieto di vendite passive in territori allocati ad altri distributori o riservati al Fornitore.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Restrizioni delle vendite transfrontaliere: (i) “geoblocking”; (ii) restrizioni varie ai rivenditori autorizzati (segue)

- (4) la limitazione della possibilità per il rivenditore autorizzato di effettuare vendite passive o attive a clienti che si trovano al di fuori della propria zona di competenza nonché dello Stato membro in cui il rivenditore opera, ma comunque all'interno di una rete di distribuzione selettiva estesa a diversi Stati Membri;
- (5) nel caso di rete di distribuzione selettiva operante in più Stati membri, la nomina in uno o più Stati membri di un distributore / grossista esclusivo per un certo territorio e l'imposizione di limiti alla facoltà di tale distributore di vendere attivamente ad altri distributori esclusivi operanti in altri Stati membri.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Uso dei dati nel commercio elettronico

La Relazione evidenzia un **intenso scambio di dati commerciali** assai vari tra cui quelli sensibili sulle scelte dei clienti (ad esempio prezzi e quantità vendute) che avviene :

- (i) tra le **società che gestiscono i marketplace e terzi** (ossia: venditori indipendenti, produttori, rivenditori) o anche,
- (i) tra **produttori e rivenditori autorizzati**, che sono spesso gravati di oneri di reporting anche piuttosto complessi come nel caso del *category management*, in cui uno dei punti chiave consiste proprio nella condivisione di un flusso rilevante di informazioni commerciali per gruppi omogenei di prodotti o servizi tra produttore e rivenditore.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: criticità rilevate

(b) restrizioni verticali nei contratti tra fornitore e dettagliante online

Uso dei dati nel commercio elettronico (segue)

Secondo la Commissione, tale scambio di dati - di natura anonima e/o personale - **può esser largamente giustificato** per questioni di marketing, per migliorare le prestazioni commerciali ed i servizi resi ai consumatori e per sviluppare l'efficienza delle imprese.

Tuttavia, lo stesso può **destare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza** per il fatto che sia le società che gestiscono i marketplace che i produttori vendono anche al livello del dettaglio tramite le proprie piattaforme / i propri siti web.

Si crea quindi una situazione di competizione tra i soggetti che si scambiano i dati e le informazioni, competizione che potrebbe esser falsata in conseguenza di tale scambio.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Background: indagine di settore sul commercio elettronico
SINTESI DELLE CRITICITA' RILEVATE

Pratica	Suddivisione	Lecito/Illecito
Raccomandazioni tariffarie	Uso software	Legittimo salvo verifica
	Dual pricing	Illegittimo salvo esenzione
Restrizioni vendite su Market Place		Legittime salvo abuso
Restrizioni vendite transfrontaliere	Geo Blocking	Lecito solo se non concordato
	Casi vari	Caso per caso
Uso dati commercio elettronico		valutazione a caso per caso



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
 E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Background: conclusioni della relazione

Conclusioni della Commissione

La Relazione si conclude con il seguente duplice proposito espresso dalla Commissione:

(1) **applicare le norme UE in materia di concorrenza** alle pratiche commerciali che sono emerse o si sono evolute con la crescita del commercio elettronico e che sono evidenziate nella Relazione e,

(2) **coordinarsi con le autorità antitrust nazionali** al fine di pervenire, con particolare riferimento al commercio online, ad un'applicazione uniforme e coerente della normativa UE in materia di concorrenza.

Quanto al **Regolamento di esenzione 330/2010**, esso non sarà anticipatamente rivisto ma, dopo la sua scadenza nel maggio del 2022, il suo futuro processo di revisione sarà alimentato anche dai risultati dell'indagine settoriale condotta.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Conclusioni

Conclusioni della Commissione

Il proposito espresso dalla Commissione è confermato dalla **Commissaria Margrethe Vestager**, responsabile della politica della concorrenza, la quale alla pubblicazione del Report ha confermato l'intenzione di “... ***target the enforcement of EU competition rules in e-commerce markets***” .



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Le iniziative assunte dalla Commissione nel corso dell'anno 2017

- febbraio 2017, sono state aperte tre separate istruttorie della Commissione (nel campo dell' elettronica di consumo, dei videogiochi e del settore alberghiero) relative alla **fissazione dei prezzi ed al geoblocking**;
- giugno 2017 è stata aperta un'istruttoria concernente la società GUESS (settore abbigliamento ed accessori), concernente possibili **restrizioni alle vendite online in altri Stati membri** da parte dei rivenditori autorizzati;
- giugno 2017, è stata aperta un'istruttoria concernente le società Nike, Sanrio e Universal Studios, sospettate di avere **impedito il commercio transfrontaliero** a distanza tramite pratiche di licenza e commerciali.

Quanto all'AGCM:

- maggio 2017: aperta un'istruttoria concernente la società CADEL (stufe) per **imposizione di prezzi minimi di vendita** ai distributori online;
- luglio 2017: l'istruttoria é stata estesa alle società Zanette Group e MCZ Group.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust ***Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017***

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi:



Caso ASUS (AT.40465) decisione 24.07.2018 (mantenimento dei prezzi):

secondo la Commissione, la società avrebbe monitorato i prezzi dei rivenditori (pc, notebooks, monitor) in Germania e in Francia e sarebbe quindi intervenuta nei confronti dei rivenditori che non seguivano i prezzi di rivendita «suggeriti» richiedendo aumenti di listino. Ciò nel periodo dal 2011 al 2014.

ASUS ha accettato di collaborare con la Commissione, riconoscendo i fatti, le violazioni e fornendo evidenze dei fatti stessi. La Commissione ha pertanto accettato di applicare una decurtazione del 40% della sanzione applicata (ridotta pertanto a **Euro 63.522.000,00**).

L'applicazione della sanzione amministrativa **non osta alla eventuale richiesta del risarcimento dei danni** da parte di tutti quei soggetti (rivenditori, concorrenti) che dimostrino di essere stati danneggiati dalla condotta di ASUS e perseguano il ristoro del correlativo pregiudizio subito.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi:



Caso Denon & Marantz (AT 40469) decisione 24.07.2018 (mantenimento dei prezzi): secondo la Commissione, la società avrebbe realizzato attivamente il mantenimento dei prezzi dei propri rivenditori monitorato i prezzi dei rivenditori (marchi Denon , Marantz e Boston Acoustics, con riferimento a cuffie e microfoni) in Germania e in Olanda, nel periodo dal 2011 al 2015.

Secondo la Commissione *“Employees of **D&M Germany**, including its management, monitored the retail prices of retailers and contacted or asked its sales agents to contact retailers in order to request them to increase resale prices. They were also informed by retailers (mostly indirectly via sales agents) about lower price retailers in the distribution network. The aim of the conduct was to stabilise or increase the overall resale price level for its products and discipline lower pricing retailers...”*



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi: ***(continua)***



Sempre secondo la Commissione, nel caso dell'**Olanda** la condotta illecita della società sarebbe stata più variegata, come segue:

- Iniziative / campagne di “pulitura dei prezzi su internet” avvicinando direttamente i rivenditori nello stesso giorno e ottenendo l'aumento più o meno contemporaneo dei prezzi;
- Invio di lettere con invito ad un numero limitato di rivenditori ad allinere i prezzi a quelli suggeriti, informandoli che gli altri si erano già adeguati;
- Invio di una specifico richiesta diretta scritta a questo o quel determinato rivenditore, chiedendogli di allineare i suoi prezzi a quelli raccomandati



Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi:
(continua)



Anche in tal caso Denon & Marantz ha riconosciuto l'infrazione ed accettato di collaborare con la Commissione, ottenendo una decurtazione del 40% sulla sanzione applicata (ridotta pertanto a **Euro 7.719.000,00**).

Anche in tal caso, naturalmente, l'applicazione della suddetta sanzione amministrativa **non osta alla eventuale richiesta nella sede giudiziaria competente del risarcimento dei danni** da parte dei soggetti danneggiati dalla condotta della società così accertata dall' autorità antitrust.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi:



Caso Philips (AT 40181) **decisione 24.07.2018** (mantenimento dei prezzi): secondo la Commissione, la Philips France SAS, d'intesa con la controllante Koninklijke Philips N.V. ha sistematicamente controllato i prezzi di vendita praticati dai dettaglianti in Francia nel periodo dalla fine del 2011 al 2013, chiedendo e ottenendo sistematicamente l'accordo degli stessi ad aumentare il prezzo di rivendita. I prodotti di riferimento sono quelli del settore «consumer lifestyle».

Tale Condotta è stata accertata dalla Commissione attraverso una serie di ispezioni a sorpresa presso i locali di Philips Olanda, quelli di Philips Italia e presso un rivenditore online in Francia. In alcuni casi gli interventi sono scaturiti a seguito di denunce di commercianti relative ai prezzi di vendita dei loro concorrenti. Philips collaborava con le Autorità presentando una formale richiesta in proposito.

La Commissione ha pertanto accettato di applicare una decurtazione del 40% sulla sanzione applicata (ridotta pertanto a **Euro 29.838.000,00**).



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi:



Pioneer (AT.40182) **decisione 24.07.2018** (mantenimento dei prezzi e restrizione del commercio parallelo):

secondo la Commissione, Pioneer Corporation (d'intesa con Pioneer Europe e Pioneer GB) avrebbe elaborato e attuato una strategia a livello europeo – ostacolando anche le vendite dei rivenditori in altri Stati membri onde assicurare il rispetto dei prezzi locali - volta a incoraggiare, coordinare e facilitare il monitoraggio dei prezzi di rivendita della sua divisione Home, prendendo misure volte a controllare i prezzi di rivendita dei dettaglianti in 12 paesi del SEE e a chiedendo e ottenendo l'accordo di questi ultimi al fine di aumentare i prezzi di rivendita.

Le prove contro la società sono state raccolte dalla Commissione attraverso una serie di ispezioni a sorpresa presso sedi di Pioneer e presso suoi rivenditori. Anche in tal caso la società ha accettato di collaborare e la Commissione ha applicato una decurtazione del 40% sulla sanzione applicata (ridotta pertanto a **Euro 10.173.000**).



Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dalla Commissione Europea, conclusi:



Società	Riduzione per collaborazione	Sanzione in Euro
ASUS	40%	63.522.000
Denon & Marantz	40%	7.719.000
Philips	40%	29.828.000
Pioneer	40%	10.173.000



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dall'AGCM e conclusi nel 2018



CADEL-MCZ-Zanette (Caso I813) provvedimento n. 27142 del 18.04.2018
24.07.2018 (mantenimento dei prezzi, ostacolo a vendite in altri stati membri).
Cadel Srl, che produce stufe a pellet, é controllata da MCZ Group SpA, che a sua volta è controllata da Zanette Group SpA; MCZ Group vende in tutta Europa.

A seguito della denuncia di un distributore on line pervenuta nell'ottobre 2016, l'AGCM apriva nel maggio 2017 un procedimento istruttorio contro Cadel, successivamente esteso a MCZ e Zanette, per (i) imposizione di prezzi minimi di vendita (= prezzi di listino accompagnati dall'indicazione di uno sconto massimo) e per (ii) divieto di consegna al di fuori del territorio italiano dei prodotti venduti on line.



Vendite a distanza e procedimenti antitrust
Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dall'AGCM e conclusi nel 2018
(continua)



Le società interessate decidevano di collaborare con l' AGCM, presentando in data 25 ottobre 2017 i seguenti impegni:

- a) non fissare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, **le politiche di prezzo praticate dai rivenditori anche on line**;
- b) astenersi per due anni dal **raccomandare o consigliare prezzi di rivendita**;
- c) **non comprimere le modalità di promozione** dei propri prodotti su internet, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o dei marchi del gruppo;
- d) Inviare ai propri rivenditori **comunicazioni contenenti le nuove politiche sulle vendite on line**, includendo anche una nuova statuizione in merito alla validità della garanzia convenzionale (= la garanzia sussiste solo se l'installazione è fatta, in Italia o fuori, da tecnici abilitati ai sensi della normativa vigente).



Vendite a distanza e procedimenti antitrust

Indagini delle autorità antitrust nel corso dell'anno 2017

Procedimenti iniziati dall'AGCM e conclusi nel 2018 *(continua)*



Secondo l'AGCM «...Gli impegni presentati dal gruppo MCZ appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano, in particolare, in grado di favorire lo sviluppo concorrenziale del canale di distribuzione on line e di ripristinare il confronto competitivo, soprattutto sui prezzi, fra i distributori dei prodotti del gruppo MCZ, a vantaggio in ultima analisi dei consumatori».

Conseguentemente, l'Autorità ha accettato di rendere obbligatori gli impegni e di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, come previsto dalla normativa di legge in questi casi (art. 14-ter , c.1 L. 287/90).



Grazie per la Vostra attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE